

Sabato 13 novembre 2021

## IL CASO DEL GIORNO

### La comproprietà con terzi mina il diritto di abitazione del coniuge superstite

/ Cecilia PASQUALE

La spettanza del diritto di abitazione sulla casa familiare e uso dei mobili, riservato al **coniuge superstite** ex art. 540 comma 2 c.c. in caso di morte dell'altro coniuge, è dubbia nel caso in cui l'immobile non sia di proprietà esclusiva del defunto o condivisa con l'altro coniuge.

L'art. 540 comma 2 c.c., primo periodo, prevede che, in caso di morte di uno dei due coniugi, al coniuge superstite "sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni".

A partire dalla formulazione della norma, che riserva tale diritto al coniuge se la casa e i mobili sono "di proprietà del defunto o **comuni**", ci si è chiesti se il diritto di abitazione sorga anche nel caso in cui l'abitazione appartiene in comunione al *de cuius* e a soggetti terzi (ad esempio, i figli o altri chiamati alla successione).

La questione coinvolge, [...]

PAGINA 2

## FISCO

### Tutte le comunicazioni di opzione per le detrazioni edilizie con visto di conformità

*Per effetto del decreto "antifrode", l'estensione è già operativa; l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello*

/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 269/2021 del DL 11 novembre 2021 n. 157 (c.d. decreto "antifrode") è da subito operativa l'estensione del **visto di conformità** su tutte le **comunicazioni** di opzione per le detrazioni edilizie.

A tal proposito, con il provv. n. 312528 pubblicato ieri in serata, l'Agenzia ha reso disponibile il **nuovo modello** per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Il nuovo modello recepisce le modifiche introdotte dal DL 157/2021.

Nel dettaglio, l'art. 1 comma 1 lett. b) del DL 157/2021 introduce all'art. 121 del DL 34/2020 il nuovo comma 1-ter, ai sensi del quale, nel caso di esercizio delle opzioni per sconto/cessione del credito di imposta, corrispondente alla detrazione

"edilizia" altrimenti spettante, dispone che:

- il contribuente richieda il **visto** di conformità (lett. a);
- i tecnici abilitati asseverino la **congruità** delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'art. 119 comma 13-bis del DL 34/2020 (lett. b).

La novità di cui alla suddetta lett. a) implica quell'estensione del visto di conformità (sino a oggi richiesto solo con riguardo alle opzioni relative a detrazioni "edilizie" spettanti in misura superbonus 110%) a **tutte le opzioni** esercitate ai sensi dell'art. 121 comma 1 del DL 34/2020, comprese dunque quelle relative a detrazioni "edilizie" diverse dal superbonus, che era stata messa a punto già nella bozza di testo portata all'approvazione del Consiglio dei Ministri del 10 novembre.

La novità di cui alla lett. b) del nuovo comma 1-ter dell'art. 121 del DL 34/2020 è invece frutto dell'accordo politico trovato in seno al Consiglio dei Ministri; essa implica l'**estensione** dell'obbligo di attestazione, [...]

PAGINA 3

## IN EVIDENZA

Il sospetto antiriciclaggio blocca le cessioni del bonus anche dopo la segnalazione

Superbonus 110% entro gli ordinari termini decadenziali

Elezioni nazionali dei commercialisti possibili il 28 febbraio

## ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 8

## FISCO

### Approda in Senato il Ddl. di bilancio 2022

/ REDAZIONE

Dopo la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, il Ddl. di bilancio 2022 inizia il suo iter di approvazione al Senato: martedì 16 novembre sono previste le comunicazioni del Presidente, poi i lavori [...]

PAGINA 4

# La comproprietà con terzi mina il diritto di abitazione del coniuge superstite

Secondo l'orientamento più recente, deve negarsi la configurabilità di tale diritto se la casa familiare è in comunione tra il coniuge defunto e un terzo

/ Cecilia PASQUALE

La spettanza del diritto di abitazione sulla casa familiare e uso dei mobili, riservato al **coniuge superstite** ex [art. 540](#) comma 2 c.c. in caso di morte dell'altro coniuge, è dubbia nel caso in cui l'immobile non sia di proprietà esclusiva del defunto o condivisa con l'altro coniuge.

L'[art. 540](#) comma 2 c.c., primo periodo, prevede che, in caso di morte di uno dei due coniugi, al coniuge superstite "sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni".

A partire dalla formulazione della norma, che riserva tale diritto al coniuge se la casa e i mobili sono "di proprietà del defunto o **comuni**", ci si è chiesti se il diritto di abitazione sorga anche nel caso in cui l'abitazione appartiene in comunione al *de cuius* e a soggetti terzi (ad esempio, i figli o altri chiamati alla successione).

La questione coinvolge, da un lato, l'interesse del coniuge superstite a mantenere un legame con la casa familiare, oltre che a soddisfare un'esigenza abitativa; dall'altro, viene in rilievo l'esigenza dei **terzi comproprietari** pro indiviso a godere pienamente della cosa comune.

Muovendo dalla lettera della legge, è stato sostenuto che tale riserva è possibile anche in ipotesi di immobile in comunione con terzi, per cui i diritti del coniuge superstite spetterebbero sulla **quota** di immobile di proprietà del defunto.

Secondo una diversa impostazione – che pure ammette la riserva a favore del coniuge anche nell'ipotesi di casa in comproprietà con terzi – quando l'immobile sia indivisibile e non consenta il materiale distacco della porzione dell'immobile spettante al coniuge e sia, quindi, assegnato per intero ad altro convivente, opera il principio di **convertibilità** del diritto di abitazione della casa familiare nell'equivalente monetario, per cui l'immobile è attribuito al terzo e al coniuge spetta l'equivalente in denaro del diritto.

La Cassazione 30 luglio 2004 n. [14594](#) ha applicato il principio della conversione del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite nel suo equivalente monetario nell'ipotesi di **vendita all'incanto** di immobile ritenuto indivisibile, posto che, con la vendita, si verrebbe a creare la convergenza, sul medesimo bene, del diritto di proprietà acquisito dal terzo aggiudicatario e del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite, e non sarebbe possibile la separazione della porzione dell'immobile spettante a quest'ultimo.

Questa impostazione dà rilievo al contenuto economi-

co dei diritti di uso e abitazione sulla casa familiare e, inoltre, evita che il coniuge superstite risulti **pregiudicato** dal *de cuius* che, in imminenza del proprio decesso, abbia alienato a terzi una quota, anche minima, della propria casa.

Un'impostazione più restrittiva, valorizzando l'esigenza del coniuge di preservare l'ambiente affettivo in cui è convissuto con il *de cuius*, sostiene che il diritto di abitazione riservato al coniuge superstite spetti solo in caso di beni di proprietà del defunto o in comproprietà tra i coniugi, con conseguente **esclusione** del diritto in tutti i casi in cui l'immobile sia in comunione con soggetti terzi.

Tale conclusione è motivata dall'osservazione che i diritti in oggetto rispondono all'esigenza di garantire al coniuge superstite la persistenza nel godimento della casa adibita a residenza familiare e dei mobili che ne costituiscono l'arredamento, al fine di preservarlo dal pericolo di ritrovarsi improvvisamente, per la morte del coniuge, senza quel punto di riferimento abitativo su cui aveva fatto **affidamento** e, quindi, consentirgli di continuare la sua vita nell'ambiente e con le cose che gli erano familiari. Dunque, in tanto può sorgere il diritto di abitazione, in quanto vi è la possibilità di soddisfare l'esigenza abitativa; se questa non può soddisfarsi perché l'immobile appartiene anche ad estranei, i diritti di abitazione e uso non nascono (così Cass. 23 maggio 2000 n. [6691](#)).

Questa tesi è stata recentemente sostenuta dalle decisioni della Cassazione 28 maggio 2021 n. [15000](#) e 20 ottobre 2021 n. [29162](#), ove è stato ribadito che il presupposto perché sorgano a favore del coniuge superstite i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la arredano è che la suddetta casa e il relativo arredamento siano di proprietà del *de cuius* o in comunione tra lui e il coniuge, con la conseguenza che deve negarsi la configurabilità dei suddetti diritti nell'ipotesi in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto ed un terzo (nel caso di specie, l'**ex coniuge**).

La Cassazione n. [29162/2021](#), peraltro, ha espressamente escluso che il coniuge superstite, nei limiti della quota di proprietà del coniuge defunto, possa avere l'equivalente monetario del predetto diritto, in quanto si finirebbe per attribuire un contenuto economico al diritto di abitazione che, invece, ha un senso solo se apporta un **accrescimento qualitativo** alla successione del coniuge superstite, garantendo l'esigenza di godere dell'abitazione familiare.

# Tutte le comunicazioni di opzione per le detrazioni edilizie con visto di conformità

Per effetto del decreto "antifrode", l'estensione è già operativa; l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello

/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 269/2021 del DL 11 novembre 2021 n. 157 (c.d. decreto "antifrode") è da subito operativa l'estensione del **visto di conformità** su tutte le **comunicazioni** di opzione per le detrazioni edilizie.

A tal proposito, con il provv. n. 312528 pubblicato ieri in serata, l'Agenzia ha reso disponibile il **nuovo modello** per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Il nuovo modello recepisce le modifiche introdotte dal DL 157/2021. Nel dettaglio, l'**art. 1** comma 1 lett. b) del DL 157/2021 introduce all'**art. 121** del DL 34/2020 il nuovo comma 1-*ter*, ai sensi del quale, nel caso di esercizio delle opzioni per sconto/cessione del credito di imposta, corrispondente alla detrazione "edilizia" altrimenti spettante, dispone che:

- il contribuente richieda il **visto** di conformità (lett. a);
- i tecnici abilitati asseverino la **congruità** delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'**art. 119** comma 13-*bis* del DL 34/2020 (lett. b).

La novità di cui alla suddetta lett. a) implica quell'estensione del visto di conformità (sino a oggi richiesto solo con riguardo alle opzioni relative a detrazioni "edilizie" spettanti in misura superbonus 110%) a **tutte le opzioni** esercitate ai sensi dell'**art. 121** comma 1 del DL 34/2020, comprese dunque quelle relative a detrazioni "edilizie" diverse dal superbonus, che era stata messa a punto già nella bozza di testo portata all'approvazione del Consiglio dei Ministri del 10 novembre. La novità di cui alla lett. b) del nuovo comma 1-*ter* dell'**art. 121** del DL 34/2020 è invece frutto dell'accordo politico trovato in seno al Consiglio dei Ministri; essa implica l'**estensione** dell'obbligo di attestazione, a cura di tecnici abilitati, di **congruità** delle spese (sino a oggi richiesta solo in relazione alle spese agevolate per interventi di efficienza energetica con ecobonus o superbonus e alle spese agevolate per altri tipi di interventi con superbonus) a tutte le spese agevolate che sono oggetto delle opzioni esercitate ai sensi dell'**art. 121** comma 1 del DL 34/2020.

In altre parole, nel caso di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolate con la detrazione IRPEF al 50%, di rifacimento delle facciate agevolate con il bonus facciate al 90% e di riduzione del rischio sismico agevolate con il sismabonus 50-70-75-80-85%, l'attestazione di congruità delle spese, a cura di

tecnici abilitati, rimane **non necessaria** se il beneficiario si avvale della **"normale"** detrazione in **dichiarazione** dei redditi (nel caso dell'ecobonus e del superbonus, l'attestazione era e continuerà a essere dovuta anche in questo caso), ma diviene necessaria se il beneficiario esercita le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Ai sensi dell'**art. 5** del DL 157/2021, le disposizioni introdotte sono entrate in vigore già il **12 novembre 2021**, giorno stesso di pubblicazione in Gazzetta.

Questo comporta, ad esempio, che tutte le opzioni ex art. 121 del DL 34/2020 che saranno esercitate da qui in avanti, con riguardo a spese sostenute per interventi di rifacimento delle facciate agevolate con il bonus facciate al 90% (che scende poi al 60% per le spese sostenute nel 2022), ma anche con riguardo agli interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolate con la detrazione IRPEF 50%, dovranno essere accompagnate dall'attestazione della congruità dei prezzi, a cura di un tecnico abilitato, la cui esistenza dovrà essere verificata dal professionista incaricato di rilasciare il visto di conformità sulla comunicazione di opzione.

Peraltro, l'**attestazione di congruità** (per tutte le opzioni, d'ora in poi) dovrà fare riferimento non solo ai prezzi individuati dal punto 13 del DM **6 agosto 2020** "Requisiti" (prezzari regionali e prezzari DEI), ma anche, con riguardo a talune categorie di beni, ai valori massimi che saranno stabiliti con decreto del Ministero della transizione ecologica. Tale è infatti l'integrazione normativa che il n. 2) della lett. a) del comma 1 dell'**art. 1** del DM "antifrode" apporta, in materia di attestazione di congruità delle spese, al disposto del comma 13-*bis* dell'**art. 119** del DL 34/2020.

Urgono opportuni chiarimenti sui profili di **disciplina transitoria**, essendo lecito aspettarsi che simili blitz normativi siano adeguatamente supportati da altrettanta immediatezza nella chiarificazione del quadro applicativo.

Nell'attesa, se è pacifico che sussiste l'obbligo di apporre il visto di conformità su tutti i modelli di comunicazione delle opzioni presentati telematicamente all'Agenzia delle Entrate da oggi in poi (anche se relativi a spese sostenute in precedenza), parrebbe di contro ragionevole riconoscere che l'attestazione di congruità non sia dovuta per quelle spese che, per cassa o per competenza, a seconda del soggetto beneficiario che le sostiene, si considerano sostenute **prima** del 12 novembre 2021, ancorché la relativa comunicazione di opzione risulti presentata solo a partire da tale data.

# Approda in Senato il Ddl. di bilancio 2022

Confermate le proroghe delle detrazioni edilizie e dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e in ricerca e sviluppo

## / REDAZIONE

Dopo la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, il Ddl. di bilancio 2022 inizia il suo iter di approvazione al Senato: martedì 16 novembre sono previste le comunicazioni del Presidente, poi i lavori delle Commissioni daranno via alla sessione di bilancio. Si segnala che il testo trasmesso contiene alcune **modifiche** e integrazioni rispetto alla versione approvata in Consiglio dei Ministri lo scorso 28 ottobre 2021.

Sul fronte delle agevolazioni il Ddl. dispone la proroga fino al 2025 del **bonus investimenti** di cui alla L. [178/2020](#) soltanto con riferimento ai beni materiali e immateriali "4.0", mentre l'agevolazione per i beni "ordinari" resterebbe ferma al 2022. È inoltre prevista la proroga del credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione di cui alla L. [160/2019](#), con una rimodulazione della misura.

Viene esteso il periodo di applicazione delle misure **"prima casa giovani under 36"** (introdotte dall'[art. 64](#) del DL 73/2021 convertito) e viene estesa a 4 anni la detrazione IRPEF per i giovani tra i 20 e i 31 anni non compiuti che locano l'immobile destinato ad abitazione principale (la detrazione stabilita a 991,60 euro potrebbe aumentare fino a 2.000 euro applicando l'aliquota del 20% al canone di locazione).

In aggiunta, è prevista anche la proroga al **30 giugno 2022** della facoltà di trasformare le DTA derivanti da perdite fiscali ed eccedenze ACE a fronte di operazioni di aggregazioni aziendali, con l'introduzione del limite di 500 milioni di euro per l'importo delle DTA trasformabili; contestualmente, stando all'attuale formulazione del Ddl., verrebbe eliminata, per il periodo di imposta 2022, la possibilità di accedere anche al c.d. bonus aggregazioni di cui all'[art. 11](#) del DL 34/2019.

Da segnalare anche l'incremento a **2 milioni di euro**, a decorrere dal 1° gennaio 2022, del limite annuo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.

In tema di rivalutazione dei beni, è confermata la modifica per cui, per i valori delle attività immateriali iscritti a seguito delle rivalutazioni operate nei bilanci 2020, la deducibilità è ammessa per valori non superiori ad un cinquantesimo del costo.

Per quanto riguarda le imposte dirette, va altresì segnalata la proroga per il 2022 della detassazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola.

Per quanto concerne l'IVA, si dispone la riduzione dal 22% al **10%** dell'aliquota relativa ai prodotti assorbenti e ai tamponi per l'igiene femminile, non compostabili, e si proroga al 2022 la percentuale di compensazione

IVA al 9,5% per il settore dell'allevamento (bovini e suini).

Sul fronte delle altre imposte indirette, è rinviata, al **1° gennaio 2023**, la decorrenza delle disposizioni relative alle c.d. plastic tax e sugar tax ed è prevista l'esenzione da imposta di bollo per i certificati digitali.

Per quanto riguarda la materia della riscossione, il Ddl. ha come obiettivo la riduzione, se non l'azzeramento, dell'**aggio di riscossione** richiesto nella cartella di pagamento e per effetto dell'accertamento esecutivo/avviso di addebito; il costo della riscossione verrà, in tutto o in parte, assorbito dalla fiscalità generale. Inoltre, Agenzia delle Entrate-Riscossione sarà sotto il diretto controllo dell'Agenzia delle Entrate; i due enti saranno caratterizzati da una maggiore sinergia, anche tramite lo spostamento di personale.

Ulteriori interventi riguardano poi il comparto della previdenza con la previsione di misure di esonero contributivo e il riordino della disciplina degli **ammortizzatori sociali**.

## Revisione della disciplina del reddito di cittadinanza

Per quanto riguarda le misure di sostegno del reddito, è, tra l'altro, prevista una revisione della disciplina del **reddito di cittadinanza**, con l'aggiunta di interventi finalizzati ad incentivare la ricerca di una nuova occupazione e a scoraggiare situazioni di abuso del beneficio; viene poi prorogato anche per il prossimo anno l'anticipo pensionistico "opzione donna", lasciando invariati gli attuali requisiti anagrafici.

Infine, si ricordano due delle disposizioni più attese: la proroga al 31 dicembre 2024 delle **detrazioni** per interventi "edilizi" (si tratta della detrazione IRPEF al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, del sismabonus, dell'ecobonus, del bonus mobili, del bonus verde); è invece prorogato all'anno 2022 il bonus facciate con una riduzione della detrazione dal 90% al 60%.

Nel disegno di legge è, inoltre, confermato al 110% il **superbonus** per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, per gli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, sulle spese sostenute sino al 31 dicembre 2023; la misura della detrazione si riduce al 70% per le spese sostenute nell'anno 2024 ed al 65% per le spese sostenute nell'anno 2025. È, inoltre, estesa a tutte le detrazioni "edilizie" la possibilità di optare per la cessione/sconto per le spese sostenute fino al 2024.

# Il sospetto antiriciclaggio blocca le cessioni del bonus anche dopo la segnalazione

Nel DL 157/2021 manca una parte idonea a rendere il divieto temporalmente transitorio e non *sine die*

/ Annalisa DE VIVO e Enrico ZANETTI

Tra i "filtri preventivi", con finalità **antifrode**, introdotti dal DL 157/2021 (e già in vigore a partire da ieri, 12 novembre 2021), relativamente all'esercizio delle opzioni di cui all'[art. 121](#) del DL 34/2020, per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito di imposta, corrispondente alla detrazione "edilizia", merita di essere adeguatamente sottolineato quello previsto dal comma 4 del nuovo [art. 122-bis](#) del DL 34/2020, introdotto dall'art. 2 del decreto "Antifrode".

Si parla infatti molto della "generalizzazione" del visto di conformità e dell'attestazione di congruità, nonché della possibilità per l'Agenzia delle Entrate di **sospendere per 30 giorni** gli effetti delle comunicazioni di opzione, in presenza di "profili di rischio", ma non si può certo trascurare che il richiamato comma 4 prevede anche che "i soggetti obbligati di cui all'[articolo 3](#) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti".

L'[art. 3](#) del DLgs. 231/2007 elenca i **soggetti obbligati** al rispetto della normativa antiriciclaggio, ossia tutti gli intermediari bancari e finanziari di cui al comma 2, gli altri operatori finanziari di cui al comma 3, i professionisti di cui al comma 4, gli altri operatori non finanziari di cui al comma 5 e i prestatori dei servizi di gioco di cui al comma 6.

Ai sensi del comma 4 del nuovo art. 122-bis, i predetti soggetti dovranno astenersi dal rendersi **cessionari di crediti** di imposta, che sono sorti a fronte di opzioni esercitate ai sensi dell'[art. 121](#) del DL 34/2020, in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli [artt. 35](#) e [42](#) del DLgs. 231/2007, ossia, rispettivamente, nelle ipotesi di insorgenza dell'obbligo di segnalazione all'UIF di operazioni sospette e di astensione dal compimento delle operazioni nei casi di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela.

Con riferimento a quest'ultima ipotesi, gioverà evidenziare che la stessa è ricollegabile all'**impossibilità** di completare anche uno solo degli step previsti per l'assolvimento dell'adeguata verifica della clientela.

In questa parte, la nuova norma appare pleonastica,

considerato che i soggetti obbligati sono già tenuti ex art. 42 del DLgs. 231/2007 ad astenersi dal compiere operazioni con quella controparte, ivi comprese evidentemente operazioni di acquisizione di crediti di imposta.

Quanto, invece, al **divieto** di acquisire crediti di imposta in presenza dei presupposti per procedere alla segnalazione all'UIF di operazioni sospette, la nuova previsione sembra tutt'altro che pleonastica, rispetto a una disciplina ordinaria – peraltro molto controversa – che impone di non compiere l'operazione prima di aver effettuato la segnalazione, ma che, una volta inviata la stessa, consente, anzi obbliga il segnalante a compierla (perché, come è forse ignoto al legislatore del decreto Antifrode, non compierla significherebbe di fatto avvisare il segnalato che è sotto la lente di ingrandimento delle autorità).

Il tenore perentorio della nuova norma pare infatti andare nella direzione di vietare *tout court* l'acquisizione del credito di imposta, se il **potenziale cessionario**, obbligato al rispetto della normativa antiriciclaggio, ritiene sussistenti i presupposti per la segnalazione all'UIF. Anche laddove si volesse ritenere adeguatamente calibrata questa disposizione (e pare francamente esercizio retorico assai difficile), è del tutto evidente che essa appaia mancante di una parte idonea a rendere il divieto temporalmente transitorio e non *sine die*.

## Tra i poteri della UIF rientra già quello di disporre la sospensione

In altre parole, ammesso e non concesso che sia appropriato trasformare, per le cessioni di crediti di imposta, un obbligo di segnalazione preventiva al compimento dell'operazione, in un divieto di effettuazione dell'operazione anche dopo aver adempiuto all'obbligo di segnalazione, sarebbe come minimo opportuno prevedere che tale **divieto** persista solo fino a un determinato arco di tempo a partire dalla segnalazione all'UIF. Al riguardo, occorrerebbe tener ben presente che tra i poteri della UIF rientra già anche quello di disporre la sospensione di operazioni sospette per un massimo di **cinque giorni** lavorativi dalla ricezione delle stesse.



# Superbonus 110% entro gli ordinari termini decadenziali

La contestazione dovrebbe avvenire con normale accertamento

/ Alfio CISSELLO

L'art. 3 del DL 157/2021 detta alcuni criteri per i controlli che l'Agenzia delle Entrate effettuerà in relazione ai contributi ed alle agevolazioni introdotte dalla **legislazione emergenziale**.

Si tratta di una norma che, a livello generale, va coordinata con quanto già previsto, appunto, dalla legislazione emergenziale.

Ovviamente, i risvolti più importanti riguardano il **superbonus del 110%**, la cui normativa in tema di controlli, se la si analizza in modo puntuale, è foriera di questioni interpretative. Per effetto dell'art. 121 commi da 4 a 6 del DL [34/2020](#), per qualsiasi violazione o irregolarità inerente alla detrazione (spesa non detraibile, mancato rispetto dei requisiti formali e così via) risponde chi ha sostenuto la spesa.

Il cessionario del credito di imposta risponde solo per violazioni inerenti alla disciplina della **compensazione** isolatamente considerata.

Nei confronti del primo, operano i termini di decadenza dell'[art. 43](#) del DPR 600/73 (31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione), nei confronti del secondo i termini dell'[art. 27](#) comma 16 del DL 185 del 2008 (31 dicembre dell'**ottavo anno** successivo a quello di utilizzo in compensazione del credito).

Non sembra operare, per il superbonus, il controllo formale della dichiarazione di cui all'art. 36-ter del DPR [602/73](#), soggetto ai termini decadenziali dell'[art. 25](#) del DPR 602/73.

Comunque il cessionario del credito, fermo restando l'[art. 9](#) del DLgs. 472/97 in tema di **concorso nella violazione**, è un obbligato solidale.

Entra ora in gioco l'[art. 3](#) del decreto legge 157 del 2021.

Esaminando il richiamato art. 3, salvo disposizioni specifiche la contestazione non avviene mediante ordinario avviso di accertamento ma con **avviso di recupero** del credito di imposta.

Avviso che, salvo disposizioni specifiche, va notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

Per il superbonus, la disposizione specifica c'è, ed è stata appena illustrata, dunque, specie in ragione del richiamo all'[art. 43](#) del DPR 600/73, sembra si procederà con **ordinario avviso di accertamento**.

L'utilizzo dell'uno piuttosto che dell'altro strumento (avviso di recupero o accertamento) non è scevro di conseguenze: solo in caso di accertamento sono ammessi gli istituti deflativi del DLgs. [218/97](#), accertamento con adesione e acquiescenza, ma avremo modo di tornare su tali aspetti.

## Otto anni per il recupero nei confronti del cessionario

Pertanto, l'avviso di recupero, da notificare a pena di decadenza entro i cinque anni dalla violazione opera ogniqualvolta la legislazione emergenziale non ha previsto una **disciplina specifica**.

Il legislatore, opportunamente, quale *dies a quo* non ha parlato di compensazione ma genericamente di violazione, in quanto le violazioni possono concretizzarsi anche in modo diverso dalla compensazione.

Come già previsto per il contribuente a fondo perduto, ogni lite su **contributi e agevolazioni** facenti capo all'Agenzia delle Entrate segue le regole del DLgs. [546/92](#).

# Elezioni nazionali dei commercialisti possibili il 28 febbraio

Il CNDCEC ha individuato la data, ma molto dipenderà dalla pronuncia del Consiglio di Stato sulla sospensione cautelare

/ Savino GALLO

Le **elezioni** per il rinnovo dei vertici del Consiglio nazionale dei commercialisti potrebbero svolgersi il prossimo 28 febbraio 2022. È questa la data che il CNDCEC ha comunicato ieri al Ministero della Giustizia, da cui, 3 giorni fa, era arrivata la richiesta di esprimere con urgenza un parere, propedeutico all'adozione del successivo decreto a firma Cartabia (si veda ["Differite le elezioni nazionali dei commercialisti del 12 gennaio"](#) del 10 novembre 2021).

Il Consiglio nazionale ha immaginato che le elezioni locali possano svolgersi nel giro di un mese, quindi prima di Natale, in modo da far partecipare i nuovi Consigli territoriali anche alla realizzazione delle liste nazionali, da presentare necessariamente 60 giorni prima del termine, quindi, entro il 28 dicembre.

Sul ruolino di marcia verso il voto, però, avrà un peso decisivo la prossima pronuncia del Consiglio di Stato, che il 18 novembre deciderà se revocare o meno la **sospensione cautelare** disposta dal TAR il 17 ottobre scorso (si veda ["Elezioni dei commercialisti bloccate fino a febbraio 2022"](#) del 18 ottobre 2021).

A confermarlo il Sottosegretario alla Giustizia, con delega alle professioni, Francesco Paolo Sisto, che ieri ha diffuso una nota ufficiale in merito al rinnovo degli Ordini scaduti. "Seguo con attenzione – ha spiegato – l'evolversi del percorso disegnato dal TAR del Lazio con il suo pronunciamento sulle elezioni degli organismi rappresentativi degli Ordini dei commercialisti. Una **tappa fondamentale** sarà quella del prossimo 18 novembre, quando il provvedimento del TAR sarà oggetto di verifica da parte del Consiglio di Stato".

Sulla questione relativa al rinnovo dei Consigli degli Ordini professionali, non solo dei commercialisti, in via Arenula è stato costituito uno specifico gruppo di lavoro: "Intendo assicurare – prosegue la nota di Sisto – in particolare gli iscritti all'Ordine dei commercialisti sull'impegno del Ministero per condurli a votare quanto prima i Consigli territoriali e, quindi, il Consiglio nazionale. Questo anche attraverso un approfondi-

mento di carattere generale per valutare attentamente ipotesi e modalità dei **commissariamenti** degli Ordini scaduti".

Per la prima volta, quindi, Sisto parla espressamente di commissariamento, non solo con riferimento al Consiglio nazionale ma anche agli Ordini locali che, evidentemente, si trovano nella medesima situazione in termini di eventuale **illegittimità** in carica. Non a caso iniziano ad arrivare **ricorsi** anche a livello territoriale. L'ultimo, in ordine di tempo, lo ha presentato un iscritto all'Ordine di Messina, Giuseppe Scarcella, chiedendo il commissariamento dell'ODCEC per gli stessi motivi addotti dall'ex Consigliere nazionale Ruscetta nel suo ricorso. E altri potrebbero arrivarne a breve.

Ecco perché il 18 novembre potrebbe rappresentare una **data spartiacque** per le sorti degli organi rappresentativi di categoria. Se il Consiglio di Stato dovesse revocare la sospensione cautelare, magari con una pronuncia netta (così come quella del TAR in senso inverso), è possibile che il Ministero possa decidere di far ripartire le procedure di voto, in modo da rispettare i tempi immaginati dal CNDCEC.

In caso contrario, si aprirebbe la via del commissariamento. Con una conferma della sospensione, il CNDCEC probabilmente **si dimetterebbe** (ma c'è chi dice che sarebbe pronto a farlo lo stesso, anche in caso di pronuncia favorevole) e a quel punto il Ministero dovrebbe solo prenderne atto e nominare il commissario. Per i 131 Ordini locali, invece, servirebbero altrettanti decreti, da emanare dopo aver individuato i nomi dei commissari (scelti tra una terna che, a quel punto, dovrebbe essere lo stesso Commissario nazionale a fornire).

Insomma, se il percorso individuato è davvero quello del commissariamento, pensare che si possa fare tutto in tempo per far svolgere le elezioni locali in un mese e quelle nazionali a febbraio sembra francamente difficile.

# Trasformazione DTA a fronte di aggregazioni nel limite di 500 milioni

Il Ddl. di bilancio 2022 proroga l'agevolazione al 30 giugno 2022

/ Luisa CORSO

Il Ddl. di bilancio 2022 proroga al **30 giugno 2022** la finestra temporale entro la quale è possibile accedere alla disciplina della trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA) a fronte di operazioni di aggregazione aziendale, prevedendo altresì un limite, in valore assoluto, pari a 500 milioni di euro per l'ammontare di DTA trasformabili in credito di imposta, che si aggiunge a quello commisurato alla somma delle attività. Si ricorda che l'[art. 1](#) commi 233-243 della L. 178/2020 ha affiancato al c.d. bonus aggregazioni di cui all'[art. 11](#) del DL 34/2019 un ulteriore incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d'azienda, sia consentita la **trasformazione** in credito d'imposta delle DTA, anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.

Nel rispetto delle condizioni previste dalla norma, la trasformazione in credito d'imposta avviene per **un quarto** alla data di efficacia giuridica delle operazioni e per i restanti tre quarti al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso a tale data.

In base all'attuale formulazione normativa, l'importo massimo di DTA che può essere trasformato da ciascun soggetto è pari al:

- **2%** della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'[art. 2501-quater](#) c.c., senza considerare il soggetto con le attività di importo maggiore (in base alla ris. Agenzia delle Entrate 7 settembre 2021 n. [57](#), in caso di più operazioni, l'attivo dello stesso soggetto non può concorrere più volte al calcolo delle DTA trasformabili);

- **2%** della somma delle attività oggetto di conferimento.

La trasformazione è inoltre condizionata al pagamento di una commissione pari al **25%** delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate, da versare in due tranches.

Il Ddl. di bilancio 2022 sostituisce il termine del "31 dicembre 2021", entro cui l'organo amministrativo è tenuto ad approvare il progetto di fusione o scissione e deliberare le operazioni di conferimento, con il termine del "30 giugno 2022".

Per quanto riguarda invece l'importo di DTA trasformabili si dispone che lo stesso è pari ad un ammontare complessivo non superiore al **minore** importo tra 500 milioni di euro e il 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione (senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore), ovvero il 2% della somma delle

attività oggetto di conferimento.

In altre parole, in tutti i casi, il limite del 2% dell'attivo verrebbe combinato con l'importo massimo di **500 milioni** di euro. Tale limite, precisa la Relazione illustrativa al Ddl., va riferito alla singola operazione di aggregazione aziendale e non al complesso delle operazioni poste in essere, con riferimento a diversi soggetti, da una stessa società.

Contestualmente, stando all'attuale formulazione del Ddl., verrebbe eliminata, per il periodo di imposta 2022, la possibilità di accedere anche al c.d. bonus aggregazioni di cui all'[art. 11](#) del DL 34/2019. Infatti, l'arco temporale per l'**accesso** a tale agevolazione viene ridotto "dal 31 dicembre 2022" al "31 dicembre 2021".

Ulteriori disposizioni riguardano le società, partecipanti alle operazioni di aggregazione aziendale in esame, che redigono il **bilancio consolidato**. Si prevede, infatti, che, in tali casi, ai fini del computo del limite quantitativo come sopra illustrato, si considerano le attività risultanti dall'ultimo bilancio consolidato disponibile (e non quindi, le attività risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'[art. 2501-quater](#) c.c.).

Sempre con riferimento all'opzione per la tassazione di gruppo, la norma agevolativa dispone attualmente che, ai fini della trasformazione rilevano:

- prioritariamente, se esistenti, le eccedenze ACE del **soggetto partecipante** e le perdite fiscali dello stesso relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo;

- a seguire, le perdite trasferite al soggetto controllante e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile da parte dello stesso.

Il Ddl. di bilancio interviene sul secondo punto stabilendo che rilevano "a seguire, le perdite complessivamente **riportate a nuovo** dal soggetto controllante" ai sensi dell'[art. 118](#) del TUIR.

Tale modifica, come precisa la relazione illustrativa al Ddl., consente di estendere il beneficio della conversione delle DTA in crediti di imposta a tutte le perdite riportate a nuovo da parte della consolidante, indipendentemente dal soggetto che apporta le perdite.

Da ultimo, si ricorda che l'agevolazione opera anche nei confronti dei soggetti tra i quali sussiste il rapporto di **controllo**, al ricorrere di determinate condizioni. Infatti, il controllo va acquisito mediante operazioni diverse da quelle oggetto di agevolazione; inoltre, in base alla modifica del Ddl., l'efficacia giuridica delle operazioni di fusione, scissione o conferimento, oggetto di agevolazione, deve avvenire **entro due anni** (e non più entro un anno) dalla data di acquisizione del controllo.



# Contributo per la ricostruzione post sisma 2016 fino al 100% dei costi

Interessate le spese per il miglioramento sismico di immobili di interesse culturale e paesaggistico appartenenti a privati e danneggiati o distrutti

## / REDAZIONE

Nella Gazzetta Ufficiale n. 269 dell'11 novembre 2021 è stata pubblicata l'ordinanza commissariale 6 maggio 2021 (recante il riordino e razionalizzazione delle vigenti disposizioni in materia di riparazione, restauro, ripristino e ricostruzione degli immobili di interesse culturale e paesaggistico appartenenti a soggetti privati), con la quale sono state definite le linee guida per poter beneficiare di un apposito **contributo** ai fini della **ricostruzione** nei territori interessati dagli **eventi sismici** verificatisi a far data dal **24 agosto 2016**.

Nello specifico, le misure della citata ordinanza – in vigore dal 1° giugno 2021 (*cf.* art. 15 dell'ordinanza medesima) – sono finalizzate a riconoscere un contributo che potrà, a seconda dei casi (individuati negli artt. 5 e 6, nonché nell'Allegato 1 della citata ordinanza, arrivare fino al 100% delle spese occorrenti a realizzare lavori di miglioramento sismico degli **immobili di interesse culturale e paesaggistico** appartenenti a soggetti privati e danneggiati o distrutti dal sisma.

Da un punto di vista **oggettivo**, tale contributo potrà essere richiesto dai privati che possiedono:

- un immobile sottoposto a regime di tutela ai sensi della parte II del DLgs. [42/2004](#) (c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- un immobile sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi della parte III del medesimo DLgs. 42/2004, la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945;
- un immobile qualificato di interesse culturale dagli strumenti di pianificazione urbanistica o da altri atti generali regionali, provinciali o comunali, la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945 (nei limiti e secondo le modalità definite negli allegati all'ordinanza 6 maggio 2021);
- un edificio collabente formalmente dichiarato di interesse culturale (alle condizioni previste dall'art. 7 dell'ordinanza).

Il contributo verrà riconosciuto a fronte di interventi di

**restauro, riparazione e ripristino o ricostruzione** di detti immobili e tra i costi sostenuti risulterà possibile, altresì, computare quelli relativi a **ulteriori lavorazioni** – connesse agli interventi medesimi – finalizzate al recupero ovvero al restauro di beni ed elementi architettonici e storico-artistici di pregio, caratterizzanti l'architettura dell'edificio oggetto di intervento (ad esempio, stipiti, angolari, portali, mensole, architravi, elementi decorativi, stemmi) ivi incluse le superfici decorate e altri apparati decorativi.

La citata ordinanza commissariale prevede, inoltre, un'apposita disciplina dei rapporti tra la maggiorazione in essa prevista e gli altri incrementi e maggiorazioni, nonché dei rapporti con altre forme di contribuzione (*cf.* art. 8 dell'ordinanza).

## Asseverazione del professionista sulla sussistenza dei requisiti

Ai fini dell'erogazione del beneficio, la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per poterne fruire dovrà, in ogni caso, essere **asseverata** dal professionista all'atto della presentazione – tramite procedura informatica – della domanda di contributo, la quale dovrà essere accompagnata dai documenti progettuali, nonché dai dati e dagli elementi informativi indicati nelle tabelle contenute nell'allegato 1 dell'ordinanza 6 maggio 2021.

Per le domande di contributo **non ancora definite** alla data di entrata in vigore della citata ordinanza 6 maggio 2021 (ossia alla data del 1° giugno 2021), il soggetto legittimato potrà domandare l'applicazione del nuovo regime, se più favorevole, presentando – prima del decreto di concessione del contributo medesimo – o una nuova domanda o una variante a integrazione di quella già presentata (libera scelta).

## Utilizzabili a fini risarcitori i dati cancellati dal computer e poi recuperati

Per i giudici di legittimità prevale il diritto di difesa su quello alla riservatezza della corrispondenza

/ Giada GIANOLA

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. [33809](#), pubblicata ieri, 12 novembre 2021, affronta un tema particolarmente interessante, vale a dire quello della **utilizzabilità** a fini risarcitori di dati e documenti contenuti in un personal computer che siano stati dolosamente cancellati dal dipendente prima della riconsegna del dispositivo all'azienda e, successivamente, recuperati dal datore di lavoro grazie all'intervento di tecnici specializzati.

Nello specifico il caso trattato dalla citata sentenza riguarda un dirigente che aveva violato, attraverso diverse condotte, l'**obbligo di fedeltà** ponendo in essere dei comportamenti integranti una concorrenza sleale ai danni dell'azienda. La società ne aveva accertato la responsabilità acquisendo delle conversazioni scritte effettuate dal dirigente sull'applicativo Skype negli anni 2011-2013, account che, pur essendo privato, veniva regolarmente utilizzato dal dirigente attraverso la rete internet aziendale per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Il recupero delle conversazioni, che erano state **cancellate** dal lavoratore prima della riconsegna del computer aziendale, era stato reso possibile affidando l'hard disk del computer formattato a un perito informatico.

La Corte d'Appello aveva ritenuto che i dati così recuperati fossero da considerarsi **inutilizzabili** a causa della violazione della segretezza della corrispondenza e della password personale di accesso del lavoratore, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla società e sua condanna al pagamento, in favore del lavoratore, della indennità di mancato preavviso.

A fronte del ricorso proposto dall'azienda, la Corte di Cassazione ha evidenziato che i giudici dell'appello avevano commesso un errore, quello di non aver operato un **bilanciamento** tra il diritto di difesa e il diritto alla tutela della riservatezza, dove il primo deve prevalere sul secondo alla luce dell'[art. 24](#) lett. f) del DLgs. 196/2003 (norma applicabile all'epoca dei fatti, che è stata poi abrogata dall'[art. 27](#) comma 1 lett. a) n. 2) del DLgs. 10 agosto 2018 n. 101) quando si intenda far valere un diritto in giudizio. Secondo tale disposizione, infatti, per il trattamento dei dati il consenso non è richiesto quando il trattamento è necessario "per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre

che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale".

A tal proposito si rileva che oggi il Regolamento 2016/679/Ue stabilisce il medesimo principio all'[art. 18](#), secondo il quale l'interessato ha il diritto di ottenere dal **titolare del trattamento** la limitazione del trattamento quando i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Tale circostanza, per i giudici di legittimità, si è verificata nel caso di specie, in quanto l'azienda aveva recuperato i dati in questione per esercitare in giudizio il proprio **diritto al risarcimento** del danno provocato dal comportamento negligente del lavoratore, anche sotto il profilo del danno all'immagine e alla reputazione professionale. Di conseguenza, si trattava di informazioni destinate esclusivamente al giudizio risarcitorio e in quanto tali utilizzabili.

Del resto, con l'accoglimento del relativo motivo di ricorso, dalla pronuncia si deduce che nella fattispecie in esame non si trattava nemmeno di conversazioni private, in quanto le conversazioni sull'applicativo Skype riguardavano lo svolgimento dell'attività lavorativa ed erano intervenute con altri referenti della rete commerciale, a nulla rilevando che la password di accesso a Skype fosse personale in quanto **non finalizzata** alla protezione di dati personali.

Del resto, anche la **condotta dolosa** del dirigente, che prima di consegnare il pc aveva cancellato tutti i dati in esso contenuti, ha assunto il suo peso nella decisione in commento: la Corte di Cassazione ricorda, infatti, che il reato di cui all'[art. 635-bis](#) c.p., vale a dire il reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, secondo cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni, chiunque distrugge, deteriora, **cancella**, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, viene integrato anche quando la cancellazione non esclude la possibilità di recupero dei dati attraverso l'uso, anche dispendioso, di particolari procedure, come avvenuto nel caso di specie.

# Codice alfanumerico unico CNEL dal flusso UniEmens di dicembre

Previsto un periodo transitorio bimestrale dove poter inserire ancora i codici contratto INPS

/ Daniele SILVESTRO

Per i mesi di competenza dicembre 2021 e gennaio 2022 i datori di lavoro privati con matricola DM hanno la possibilità di inserire il dato relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), all'interno del flusso UniEmens, con il nuovo **codice alfanumerico unico** del CNEL o con il codice INPS. Mentre, a decorrere dal mese di competenza febbraio 2022, la trasmissione del suddetto dato avverrà esclusivamente mediante il codice alfanumerico unico del CNEL.

Lo ha reso noto ieri l'INPS con la circ. n. [170](#), mediante la quale viene data attuazione all'[art. 16-quater](#) del DL 76/2020 (DL "Semplificazioni").

Si ricorda che la norma ha previsto che, nelle comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e nelle **denunce retributive** mensili all'INPS, il dato relativo al CCNL applicato al lavoratore venga indicato mediante il codice alfanumerico unico attribuito – in sede di acquisizione del contratto collettivo nell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di cui all'art. 17 della L. 936/86 – dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

L'Istituto previdenziale ha poi fornito al riguardo le prime indicazioni con il messaggio n. [3743](#) del 16 ottobre 2020 (si veda "[Codice alfanumerico unico per i contratti collettivi nazionali di lavoro](#)" del 17 ottobre 2020), pubblicando l'elenco dei contratti collettivi nazionali di lavoro codificati dall'INPS e **associandoli** al codice alfanumerico dei CCNL vigenti attribuito dal CNEL.

Il dato relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al lavoratore subordinato – ricorda l'Istituto – veniva già indicato all'interno delle denunce retributive e contributive UniEmens, nella sezione "PosContributiva", valorizzando l'elemento "CodiceContratto" di "DenunciaIndividuale". Tuttavia, tale informazione veniva resa utilizzando il **codice numerico** assegnato allo specifico CCNL dall'INPS, reperibile all'interno di un apposito elenco pubblicato nel portale dell'Istituto previdenziale.

Adesso, con la circolare in commento, dando attuazione alla previsione introdotta dal DL "Semplificazioni", viene disposto il **passaggio** dall'attuale codice INPS al

codice alfanumerico unico del CNEL.

Tuttavia, al fine di facilitare tale passaggio ai datori di lavoro e ai professionisti intermediari e permettere così l'adeguamento dei loro applicativi, l'Istituto previdenziale ha previsto un **periodo di transizione** all'interno del quale sarà consentito utilizzare anche il codice INPS. Tale fase avrà una durata bimestrale e pertanto riguarderà le competenze di dicembre 2021 e di gennaio 2022.

L'inserimento del dato relativo al CCNL mediante il solo codice alfanumerico unico del CNEL avverrà a regime dalla competenza di **febbraio 2022**.

Sotto il profilo operativo, a partire dalla competenza **dicembre 2021**, nella sezione "PosContributiva" del flusso UniEmens, sarà possibile valorizzare, per l'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai lavoratori del settore privato, il codice alfanumerico dei CCNL vigenti attribuito dal CNEL (ovvero il codice individuato dall'INPS).

A tal fine è stato reso necessario **adeguare** il tracciato UniEmens, così da consentire anche la retrocompatibilità dei flussi aventi competenza anteriore al mese di competenza dicembre 2021 e contenenti la diversa codifica INPS, e poter correttamente recepire eventuali flussi di variazione.

Di conseguenza, continua l'Istituto, viene introdotto – sempre a partire dal flusso di competenza dicembre 2021 – il nuovo elemento "**TipoCodiceContratto**", nel quale:

- omettere o valorizzare con il valore "01" per indicare che il "CodiceContratto" segue la codifica INPS;
- inserire il valore "02" per indicare che la codifica presente in "CodiceContratto" è quella del CNEL;
- valorizzare il codice residuale "CDIV" nell'ipotesi in cui non viene applicato nessuno dei CCNL valorizzabili.

Si evidenzia, in ultimo, che tali codici, individuati dal CNEL e composti da quattro caratteri alfanumerici, sono **reperibili** sul portale dell'Istituto previdenziale, all'interno di "Prestazioni e Servizi", "Trasmissione UNIEMENS per datori di lavoro di aziende private".

# Inflazione Usa ai massimi dal 1990

Probabilmente si attesterà oltre il 4% e cioè un punto percentuale circa superiore a quanto previsto dalla Fed nel suo ultimo aggiornamento

/ Stefano PIGNATELLI

I **prezzi al consumo** negli Stati Uniti sono cresciuti oltre le attese a ottobre, sul balzo dei costi di carburante e cibo, portando al maggior aumento annuale dal 1990, un ulteriore segnale che l'inflazione potrebbe rimanere spiacevolmente alta anche il prossimo anno, in un quadro di catene di approvvigionamenti rallentate.

L'indice dei prezzi a consumo è aumentato dello 0,9% lo scorso mese, dopo un incremento dello 0,4% a settembre. Nei 12 mesi precedenti, l'indice dei prezzi è aumentato del 6,2%. Si è trattato del **maggior incremento** su base annua dal novembre 1990, ed è giunto dopo un balzo del 5,4% a settembre. Escludendo le componenti più volatili, ossia i prezzi dei generi alimentari e dell'energia, l'inflazione è aumentata dello 0,6% dopo un aumento dello 0,2% a settembre.

La cosiddetta **inflazione "core"** (al netto cibi freschi ed energia) è balzata del 4,6% su base annua, il più grande incremento dall'agosto 1991, dopo essere rimasta stabile al 4,0% per due mesi di fila. Le attese erano per un aumento mensile dell'inflazione di 0,6% e dello 0,4% per l'inflazione core. La crescita dei prezzi sta nuovamente accelerando con la fine del rallentamento dell'economia Usa dopo l'ondata estiva di contagi da coronavirus, dovuti alla variante Delta, e con il persistere dei colli di bottiglia. Migliaia di miliardi di dollari in aiuti economici dai vari governi globali hanno sostenuto la domanda per i beni di consumo, andando a pesare sugli approvvigionamenti (seguì tassi e valute su [www.aritma.eu](http://www.aritma.eu)).

L'**inflazione 2021** probabilmente si attesterà oltre il 4% e cioè un punto percentuale circa superiore a quanto previsto dalla Fed nel suo ultimo aggiornamento di settembre (3,4%). Per il 2022 la banca centrale prevede il 2,1%; ciò appare estremamente ottimistico. L'inflazione di lungo termine resta sopra il 2% ma non c'è stata una reazione significativa dopo la pubblicazione della cpi in settimana: la forward inflation 5y5y è al 2,55% cioè sotto il 2,67% di ottobre.

I rendimenti Usa sono saliti in settimana di 10 centesimi con la parte a 3 anni che sale del doppio in virtù di

attese di una Fed che possa alzare. Il Bond Usa sale a 1,56% ma resta ben sotto l'1,70% toccato ad ottobre. In sostanza pare che la "narrazione" delle banche centrali di **inflazione momentanea** sia comunque ancora condivisa dalla maggioranza degli operatori. Che ci sia però un po' di nervosismo sull'obbligazionario è evidente visto che si alternano settimane di rialzi e ribassi di 10-20 centesimi: il nervosismo è dato dal fatto che qualcuno inizia a mettere in dubbio la capacità previsionale della Fed visto che nelle previsioni di inizio anno la cpi era indicata nel 2021 a 1,8%, poi alzata a 2,2% a marzo, 2,4% a giugno e 3,4% a settembre.

Crescono le attese per una Fed che sia costretta ad **alzare i tassi** per ben tre volte nel corso dei prossimi 12 mesi come si ricava dai tassi Future Fed Fund; questo nonostante Powell alla riunione Fed abbia ribadito la massima cautela nel muovere i Fed Fund (in quell'occasione il mercato andò a scontare un solo rialzo Fed Fund).

## Nuovo paradigma a sostegno della crescita

Ma al di là di tutto ciò, che comunque dimostra una forte **incertezza**, sta passando il nuovo paradigma delle banche centrali che è quello di sostenere la crescita piuttosto che evitare l'inflazione perché quest'ultima (quella in corso) non dipende da fattori classici ma da problemi strutturali legati al COVID e al riposizionamento della produzione in ottica di deglobalizzazione.

Se l'inflazione è transitoria, se le banche centrali operano in un nuovo mondo, se l'inflazione da pandemia è diversa dalla solita inflazione che finora avevamo conosciuto, allora i **mercati** si stanno portando verso una direzione che utilizza i vecchi paradigmi. Certo c'è molta incertezza ma bisogna ammettere che le leve le ha in mano la Fed e se questa dice che utilizzerà la massima prudenza nel rialzare, allora il rialzo delle aspettative sui tassi Usa a breve appare forse eccessivo alla luce anche delle incertezze che si stanno presentando sul fronte epidemiologico.

## Impossibile condizionare l'acquisto alla vendita dell'ex prima casa per accedere al nuovo beneficio

In tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa, come vigenti prima del 1° gennaio 2016, la dichiarazione richiesta dalla lett. c) della Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, relativa all'impossidenza, su tutto il territorio nazionale, di un'altra abitazione già acquistata con l'agevolazione, doveva essere resa necessariamente nell'atto di acquisto e riguardare la **situazione esistente** in quel momento, senza che potesse avere rilievo, ai fini fiscali, il fatto che le parti avessero subordinato l'efficacia dell'acquisto alla condizione sospensiva della rivendita entro un dato termine dell'immobile preposseduto dall'acquirente (a suo tempo acquistato con il beneficio "prima casa").

Lo afferma la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 33968, depositata ieri.

Nel caso di specie, il contribuente aveva acquistato un'abitazione richiedendo le agevolazioni "prima casa", condizionando l'acquisto alla **condizione sospensiva** della vendita, entro 2 anni, dell'altra abitazione, già di sua proprietà al momento del rogito e acquistata con i benefici. In tal modo, egli spera-

va di realizzare la condizione richiesta per l'accesso al beneficio prima casa, prima che si realizzassero gli effetti del contratto di vendita.

La causa fa riferimento alla formulazione normativa previgente al 1° gennaio 2016, quando è stata introdotta la **"moratoria annuale"** del comma 4-bis della Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, che consente di accedere all'agevolazione anche ove l'acquirente sia in possesso, al momento dell'atto, di un'abitazione già acquistata con il beneficio, purché egli la alieni entro un anno dal rogito.

La Corte di Cassazione, tuttavia, con lettura rigorosa della Nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, **nega** che fosse possibile condizionare l'atto alla vendita dell'ex prima casa, tenendo conto che la dichiarazione di impossidenza di altri immobili richiesta dalla lett. c) della Nota II-bis era elemento costitutivo della fattispecie agevolativa e doveva fare riferimento alla situazione esistente in quel momento.

## Donazione d'azienda con sopravvenienza attiva in capo al beneficiario società

Con l'ordinanza n. 33789 depositata ieri, la Cassazione ha affermato che, in relazione alla determinazione del reddito d'impresa, il **trasferimento a titolo gratuito di un'azienda** da un imprenditore individuale in favore di una società commerciale non costituisce per il soggetto beneficiario operazione neutrale, ma genera una sopravvenienza attiva ai sensi dell'art. 88 comma 3 del TUIR, costituendo liberalità ricevuta nell'esercizio dell'impresa.

Il regime di neutralità previsto dall'art. 58 comma 1 del TUIR opera solo con riferimento al passaggio da disponente a beneficiario.

La neutralità fiscale garantita da tale disposizione scompare se si guarda alla posizione del **donatario** che assume l'azien-

da.

In particolare, qualora il donatario sia una **società** commerciale, di persone o di capitali, o un ente commerciale, la donazione ricevuta non può che essere considerata "relativa all'impresa". In tal caso, infatti, vige una perfetta identità tra sfera soggettiva e sfera imprenditoriale dell'ente.

L'acquisizione a titolo gratuito di un'azienda da parte di **persona fisica** o di un ente non commerciale non può invece essere ricondotta nell'ambito di applicazione dell'art. 88 comma 3 del TUIR, posto che ai fini delle imposte sui redditi tali soggetti sono caratterizzati da una netta separazione tra ciò che attiene alla sfera personale (o istituzionale per gli enti non commerciali) e ciò che attiene alla sfera imprenditoriale.

## Immatricolazione di veicoli extra Ue anche tramite deposito IVA

Con risposta a interpello n. 778 di ieri, l'Agenzia delle Entrate si è nuovamente occupata delle corrette modalità di adempimento degli **obblighi IVA** ai fini dell'immatricolazione di veicoli importati da territori non appartenenti all'Unione europea.

L'art. 1 comma 9 del DL 262/2006 prevede che, ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta è corredata di copia del **modello F24 Elide**, il quale, per ciascun mezzo di trasporto, deve recare il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolta in occasione della prima cessione interna.

Qualora il concessionario italiano, per ragioni di mercato, vo-

lesse immatricolare il veicolo prima di porlo in vendita sul mercato nazionale, è comunque tenuto a versare l'IVA. Di conseguenza, il concessionario dovrà versare l'imposta sul prezzo di vendita del veicolo, determinato ai sensi dell'art. 14 comma 3 del DPR 633/72, ovvero sul **valore di mercato**.

Ad analoghe esigenze di monitoraggio è preordinata la presentazione all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile, ai fini della immatricolazione di veicoli di provenienza extra-Ue, della documentazione doganale idonea alla univoca identificazione del veicolo e dell'IVA assolta in sede di **importazione** dello stesso. Tale disciplina si applica anche alle immatricolazioni di veicoli provenienti da Stati appartenenti allo Spazio economico europeo (ma non all'Unione europea).



Nell'ipotesi in cui il veicolo sia introdotto in un deposito IVA, ai fini dell'immatricolazione successiva all'estrazione dal deposito, è necessario attestare l'**avvenuto versamento** dell'IVA con F24 Elide e, dunque, oltre all'autofattura, si dovrà allegare

la documentazione relativa all'estrazione e alla garanzia prestata ai fini del reverse charge di cui all'[art. 17](#) comma 2 del DPR 633/72.

## La liquidazione legittima il ruolo straordinario

Il ruolo straordinario, al pari dell'affidamento anticipato del credito nel caso dell'accertamento esecutivo, presuppone il **fondato pericolo** per la **riscossione**, che deve essere sorretto da idonea motivazione.

In presenza di tali requisiti, tutto il carico, a prescindere dal ricorso, può essere **esatto**, a titolo di imposta, di interessi e di sanzioni.

Cosa non da poco, visto che ad esempio le sanzioni non pos-

sono di norma essere rimosse se non dopo la sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente e per i due terzi.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. [33756](#) depositata ieri, ha sancito, in breve, che il fondato pericolo per la riscossione è in *re ipsa* quando la società è in stato di **liquidazione**, dunque nemmeno serve una particolare motivazione.

Ciò in quanto "il credito erariale deve confrontarsi con i diritti degli altri creditori della società in liquidazione".

## Comunicazioni sui controlli dei 770/2018 nel tavolo tecnico dei consulenti con l'Agenzia delle Entrate

Con una [comunicazione](#) indirizzata ai Presidenti dei Consigli provinciali, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro informa che, in relazione alle comunicazioni relative ai controlli automatizzati inerenti i **modelli 770/2018**, che stanno pervenendo in questi giorni agli iscritti, è stata avviata una **specificata interlocuzione** con l'Agenzia delle Entrate con lo scopo, in particolare, di verificare la fondatezza delle pretese.

A tal fine, i Consigli provinciali vengono invitati a **verificare** eventuali segnalazioni ricevute dagli iscritti da parte dell'Agenzia delle Entrate e a comunicarli al Consiglio nazionale, precisando anche il codice fiscale della società così da

poterli sottoporre all'attenzione dell'Agenzia nell'ambito del **tavolo tecnico** in corso.

Inoltre, si legge nella comunicazione, una volta concluso il tavolo tecnico, sarà sottoscritta una **convenzione** che consentirà ai consulenti del lavoro – iscritti e abilitati alla piattaforma ENTRATEL – la gestione delle procure ricevute dai propri clienti mediante l'apposito servizio web che prevede anche la possibilità di accreditare eventuali collaboratori e dipendenti. Ciò permetterà al consulente di presentarsi agli sportelli solo con **documento di identità** (senza la necessità di deleghe cartacee).

## Ulteriore slittamento per l'istruttoria delle istanze al Fondo nuove competenze

L'ANPAL, con il decreto n. [118](#) pubblicato ieri, 12 novembre 2021, ha stabilito di procedere all'istruttoria e alla valutazione delle istanze per il Fondo nuove competenze (c.d. FNC) presentate sino al **31 maggio 2021**, ore 15:21, considerate le economie a valere sul Fondo pari a 35.411.502, derivanti da rigetti, rinunce o minori rendicontazioni presentate dalle aziende.

Nel suddetto provvedimento viene ricordato che con [comunicato](#) ANPAL del 16 giugno scorso veniva rilevato l'**esaurimento** delle risorse del Fondo nuove competenze alla data del 13 maggio 2021 con l'istanza pervenuta alle ore 18:29, con conseguente previsione secondo cui le istanze in overboo-

king, pervenute successivamente, sarebbero state esaminate in ordine cronologico per accedere a un eventuale finanziamento a fronte di eventuali **risparmi** derivanti da rinunce o da rendicontazioni di importo inferiori rispetto a quanto riconosciuto in fase di ammissione.

Con decreto del Commissario straordinario del [16 settembre 2021](#) erano, invece, state evidenziate economie a valere sul FNC pari a 65.914.713 (sempre derivanti da rigetti, rinunce o minori rendicontazioni presentate dalle aziende), con conseguente istruttoria e valutazione delle istanze presentate fino al **25 maggio 2021**, ore 10:38.

## Termine al 31 dicembre per la domanda di indennità per i portuali della Sardegna

Con la circ. n. [171](#), pubblicata ieri, l'INPS ha fornito le istruzioni per richiedere la speciale indennità ex [art. 40-quater](#) del DL 73/2021 (DL "Sostegni-bis"), prevista in favore dei lavoratori **portuali** dipendenti da imprese operanti in alcuni porti della **Sardegna**.

In particolare, la disposizione prevede, fino al 31 dicembre 2021, il riconoscimento a domanda – in alternativa alla NASpI – di un'**indennità** di importo pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori, operanti in alcune tipologie di porti ubicati nella Regione Sardegna, che hanno cessato di percepire il trattamento **straordinario** di integrazione salariale nell'anno 2020.

Pertanto, tali lavoratori devono essere già dipendenti delle

imprese esercenti attività marittime e portuali di cui all'[art. 18](#) della L. 84/94, operanti nei porti della Sardegna in cui almeno l'**80%** della movimentazione di merci "containerizzate" avviene o sia avvenuta negli ultimi 5 anni in modalità *transshipment*, si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri, e sussistano, al 25 maggio 2021 (data di entrata in vigore della L. [69/2021](#), di conversione del DL "Sostegni"), stati di **crisi aziendale** o cessazioni delle attività di terminal delle imprese portuali.

Operativamente, la richiesta di opzione per l'indennità dovrà essere presentata dall'interessato alla Direzione provinciale di Cagliari tramite PEC entro il **31 dicembre 2021**. Occorrerà utilizzare il fac-simile di dichiarazione allegato alla circolare INPS, correlandolo con la copia di un documento d'identità.